


COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



REGOLAMENTO per la disciplina del REFERENDUM

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 105 del 21.12.2001

REGOLAMENTO per la disciplina del REFERENDUM

Art.1

1. La richiesta di Referendum va depositata presso la Segreteria del Comune da parte del Comitato promotore insieme alla documentazione comprovante l'iscrizione dei propri componenti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 2

1. Il Comitato promotore del Referendum, composto da almeno 10 (dieci) elettori del Comune, raccoglie le firme nell'ambito del territorio comunale. Accanto alle firme dovranno essere indicati per esteso, per ogni sottoscrittore:
 - ♦ *Cognome e Nome*
 - ♦ *Luogo e data di nascita*
 - ♦ *Numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Grottammare.*

Art. 3

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di formato A/4 ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta di referendum e del quesito da sottoporre agli elettori.

Art. 4

1. Le firme raccolte potranno essere autenticate dai seguenti soggetti:
 - ♦ *notai*
 - ♦ *segretario comunale*
 - ♦ *assessori*
 - ♦ *consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità*
 - ♦ *funzionari incaricati dal Sindaco*
 - ♦ *gli altri soggetti indicati dalla Legge n. 352 del 25 maggio 1970.*
2. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Art. 5

1. Il deposito presso la Segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori vale come richiesta di indizione del Referendum. L'ufficio competente verificherà l'iscrizione nelle liste elettorali.
2. Esso deve essere effettuato da almeno 3 (*tre*) componenti il Comitato promotore i quali dichiarano al Segretario comunale il numero dei sottoscrittori che appoggiano la richiesta.

Art. 6

1. La richiesta di indizione del Referendum deve essere sottoscritta da almeno 1/10 degli elettori del comune così come calcolati alla più recente revisione dinamica delle liste elettorali.

Art. 7

1. Verificato il numero delle firme raccolte, il Sindaco, su analoga comunicazione del Segretario comunale, entro i 20 (*venti*) giorni successivi alla richiesta da parte del Comitato promotore e nello stesso intervallo di tempo qualora il referendum sia richiesto su deliberazione del Consiglio comunale, convoca il Consiglio Comunale per nominare la speciale Commissione dei Garanti prevista dall'art. 26, comma 6, dello statuto.

Art.8

1. Il Consiglio comunale, riunito in prima convocazione, elegge a scrutinio segreto i 3 (*tre*) membri della suddetta Commissione scegliendoli tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Difensore civico sulle indicazioni che verranno fornite rispettivamente:
 - a) *dal Prefetto, n.2 (due) funzionari di Prefettura;*
 - b) *dal Presidente del Tribunale competente per territorio, n.2 (due) Magistrati;*
 - c) *dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio, n.2 (due) iscritti all'Albo;*
 - d) *dal Presidente del Collegio Notarile competente per territorio, n.2 (due) iscritti all'Albo.*

2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

Art.9

1. I locali, le strutture tecniche ed il personale a disposizione della Commissione sono stabilite dal segretario/direttore generale in misura idonea a garantire il buon funzionamento.
2. Ai membri della Commissione viene corrisposto un "gettone di presenza" per ogni seduta pari e 3 (tre) volte quello previsto per un Consigliere comunale.

Art.10

1. La Commissione, elegge nella prima seduta al suo interno un Presidente. Provvede entro 15 (quindici) giorni dalla nomina, a valutare l'ammissibilità del quesito referendario oltreché il numero e la regolarità delle firme dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Comitato Promotore ed al Presidente del Consiglio Comunale, esauendo così il suo mandato.
2. Non è ammesso il referendum per:
 - a) *il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;*
 - b) *i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;*
 - c) *i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;*
 - d) *i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;*
 - e) *gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;*
 - f) *i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;*
 - g) *gli atti concernenti la salvaguardia e la tutela di minoranze etniche, religiose o di soggetti socialmente deboli*
3. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.
4. Qualora il quesito referendario e le relative sottoscrizioni vengano giudicate ammissibili dall'apposita Commissione dei Garanti, il Sindaco provvede ad indire il referendum entro un mese dalla comunicazione di ammissibilità del referendum da parte della Commissione ed il referendum dovrà svolgersi entro 4 (quattro) mesi successivi dalla suddetta comunicazione

Art.11

1. Le operazioni di voto dovranno svolgersi di "Domenica", dalla ore 7,00 alle ore 22,00, con le stesse modalità delle elezioni comunali.
2. La proposta soggetta a referendum ha esito favorevole se partecipa alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art.12

1. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Presidente del Consiglio Comunale adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria.
2. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

Art.13

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000).